



Procedura aperta per il servizio di stabulazione CIMeC

CIG 931104121B

Gara telematica n. 109711

CAPITOLATO SPECIALE



Termini	Definizione
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara.
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche del Servizio.
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
CIMeC	Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata/raggruppanda, che presenteranno Offerta per la Gara.
Contratto	Il Contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione.
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale e relativo allegato e Capitolato Prestazionale, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.



Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.
Opzione	Modifiche contrattuali previste per i servizi oggetto dell'appalto durante il periodo di validità contrattuale.
Responsabile del procedimento	Prof. Carlo Miniussi
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Roberto Margoni - pec: ateneo@pec.unitn.it
Servizio	Servizio di stabulazione, monitoraggio, mantenimento e cura degli animali da laboratorio, e pulizia dello stabulario CIMeC e dei laboratori ad esso associati.
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento.



Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") il servizio di stabulazione, monitoraggio, mantenimento e cura degli animali da laboratorio, e pulizia dello stabulario CIMeC e dei laboratori ad esso associati. Le specifiche e le caratteristiche richieste per la prestazione del Servizio sono riportate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Prestazionale.

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un Contratto di appalto di servizi disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal codice civile.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

L'oggetto del Contratto è il servizio di stabulazione, monitoraggio, mantenimento e cura degli animali da laboratorio, e pulizia dello stabulario CIMeC e dei laboratori ad esso associati di cui al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Prestazionale.

Le prestazioni minime del Servizio sono riportate nel Capitolato Prestazionale e sono da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali. Detto contenuto sarà integrato con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 3 – Svolgimento del Servizio

Nell'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni professionali al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato a:

- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a UniTrento di verificare la conformità del Servizio



alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta;

- di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei Servizi previsti dai documenti contrattuali.

Art. 4 - Verifica di conformità

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità finale al termine delle prestazioni contrattuali saranno effettuate nei termini previsti di 60 giorni dalla conclusione del Contratto. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di conformità finale è condizione per il pagamento del saldo finale (ultimo mese di vigenza contrattuale), per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 13 che segue e per il pagamento della ritenuta del 0,5% di cui al terzultimo comma dell'art. 7 che segue.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale, UniTrento verificherà ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.P.P 7- 60 del 2017 l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Ciascun pagamento mensile di cui all'art. 7 comma 1 è soggetto alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Eventuali difformità saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto al Responsabile del Procedimento che procederà alla notifica all'Appaltatore.

Art. 5 - Durata del Contratto

Il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale avrà la durata di mesi 48 a decorre dalla data del verbale di avvio del Servizio.

Sarà facoltà esclusiva di UniTrento di attivare l'Opzione di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto.

Art. 6 - Valore complessivo del Contratto, corrispettivi contrattuali e opzioni

Il valore del Contratto sarà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 e degli oneri fiscali e sull'importo delle seguenti Opzioni ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016:



- rinnovo di ulteriori 36 mesi per un importo massimo di € 902.940 e alle medesime condizioni contrattuali;
- incremento delle prestazioni contrattuali con le modalità riportate al punto 5 del Capitolato Prestazionale, per un importo annuo di € 57.934,00 e per un importo massimo di € 402.038,00;

È prevista la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, a decorrere dal secondo anno di vigenza, una sola volta in ciascun anno in misura non superiore al 75% della variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile alla data di decorrenza della richiesta della revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto.

La richiesta di revisione dei prezzi in aumento è richiesta dall'Appaltatore e in diminuzione da UniTrento.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare ai prezzi offerti viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di protocollazione della relativa richiesta.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per realizzare i Servizi in conformità ai documenti di gara.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali per le prestazioni previste al punto 5 del Capitolato Prestazionale "Variazioni alle prestazioni contrattuali" saranno pagati "a misura" sulla base dei prezzi unitari offerti in gara.

Art. 7 - Condizioni e modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali

L'importo contrattuale sarà pagato "a corpo" in 48 rate mensili e posticipate.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.

La fattura, da emettere mensilmente, va intestata a: Università degli studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento e deve riportare: il CIG, il codice univoco Ufficio HE7KQT, il numero del Contratto e dovrà essere emessa con Esigibilità codice "S" - Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali e all'esito positivo della verifica di corretta esecuzione di cui all'art. 4. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 20 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Sull'importo netto progressivo mensile sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016



la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità finale e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

Ai fini del pagamento all'Appaltatore/subappaltatore troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg e dalla disciplina attuativa.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di corretta esecuzione. I termini sopra indicati saranno sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 8 - Responsabile dell'Appaltatore e Coordinatore di sede

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e il Responsabile del procedimento.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Dovrà essere indicato tra gli operatori destinati allo stabulario del CIMeC la persona che svolgerà la funzione di Coordinatore in sede, con esperienza attestata di almeno di 6 mesi con tutte le specie presenti nello stabulario del CIMeC.

Art. 9 - Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio e nei giorni festivi nella fascia oraria dalle 8 alle 14:00 – dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del Contratto

In sede di stipula del Contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate informando il Responsabile del procedimento che provvederà alla loro formale contestazione.

Art. 11 - Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 8 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto e al Responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione la comunicazione di UniTrento e decaduto il diritto di avanzare osservazioni.

Il Responsabile del procedimento comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 12 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del Contratto e al Responsabile del procedimento esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi. L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 13 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito



cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento. La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

In caso di attivazione dell'Opzione di rinnovo, l'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva di importo e con le modalità sopra descritte.

Art. 14 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del Contratto con scadenza al termine del Contratto.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e dalle spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 15 – Penalità

Nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali:

N.	MANCATO SERVIZIO	PENALI
1	Mancato rabbocco di cibo ai topi	50 euro gabbia/giorno
2	Mancata alimentazione volatili	50 euro/giorno
3	Mancata alimentazione zebrafish	50 euro ogni 50 vasche/giorno
4	Mancata preparazione Artemia	20 euro /giorno
5	Mancata fornitura acqua Topi	100 euro gabbia/giorno
6	Mancato controllo quotidiano animali e segnalazioni	100 euro/giorno
7	Mancata segnalazione malfunzionamento attrezzature	100 euro/segnalazione
8	Mancato cambio gabbie topi	5 euro/gabbia/giorno



9	Mancata preparazione gabbie e materiale per Topi	5 euro/gabbia/giorno
10	Mancata pulizia e disinfezione stanze	50 euro/stanza
11	Mancata pulizia e disinfezione attrezzature di stabulazione	50 euro/attrezzatura
12	Mancata registrazione cartacea e digitale dei parametri ambientali	10euro/stanza/giorno
13	Mancato cambio filtri sistemi acquatici	10 euro/sistema/giorno
14	Mancata pulizia vasca di raccolta acque sistemi acquatici	5 euro/giorno
15	Mancata pulizia lavaggio/vasche/canaline	5 euro/vasca/giorno
16	Ritardo misura composti azotati settimanali	50 euro/settimana
17	Ritardo formazione rispetto al piano programmato	100 euro /persona
18	Mancato rispetto delle compresenze del personale	25 euro/ora/persona
19	Mancata presenza del personale negli orari di apertura dello stabulario e/o invio da parte dell'Appaltatore di personale sostitutivo impiegato in attività simili a quelle descritte nel Capitolato Prestazionale in altri stabulari nelle 48 ore precedenti l'arrivo al CIMeC	200 euro/ persona

Resta ferma la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza dell'inadempimento.

Per le ipotesi di cui ai precedenti punti n. 1,2,3,4,5,6,7,8, 12, 16 e 19 al verificarsi della terza penale nell'arco di 12 mesi, UniTrento avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18 che segue.

Per il recupero dell'importo conseguente all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, UniTrento potrà procedere mediante compensazione sui crediti dell'Appaltatore o in alternativa avvalersi della garanzia definitiva, senza alcun pregiudizio di esigere dall'Appaltatore il pagamento delle somme che eccedessero il valore di detta garanzia.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18 che segue.



Art. 16 - Divieto di ridurre o sospendere il Servizio

L'Appaltatore non può ridurre o sospendere il Servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con UniTrento.

La sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore, qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato da UniTrento a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della PEC. Trattandosi di aspetti correlati al benessere animale il termine potrà essere fissato anche in 12 ore.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora dovessero verificarsi interruzioni dei Servizi addebitabili a cause di forza maggiore l'Appaltatore dovrà detrarre dalla fattura i giorni di lavoro non effettuati.

Art. 17 – Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del Contratto e al Responsabile del Procedimento e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e modi prescritti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto anche in presenza di contestazioni;
- quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva di cui all'art.15, che fosse stata anche parzialmente escussa;



- quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;
- qualora l'ammontare delle penalità superi il 10 % dell'ammontare contrattuale;
- nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato Speciale come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- nelle ipotesi di applicazione di tre volte nell'arco di 12 mesi delle penali di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8, 12, 16,19 dell'art. 15 che precede.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 19 – Recesso

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, co.9 bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata ad Ufficio Contabilità fiscale. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente notificate. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione.

L'Appaltatore provvede altresì a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione:

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del Contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari



previsti dalla legge 136/2010.

Art. 21 Riservatezza e trattamento dei dati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali.

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, ha la facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli altri soggetti coinvolti.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (di seguito anche "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall'Università nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del Contratto nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del Contratto e il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere alla stipula.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l'interessato e presso altri soggetti esterni o provengono



da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza.

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità, nonché per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente link: <https://www.unitn.it/privacy>

Non ravvisandosi per il presente appalto i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita ne riduce comunque la responsabilità.



L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 24 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università di Trento

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

Art. 25- Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 26 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e in particolare a quanto disposto dall'art. 32 comma 1 della L.P. 2/2016, n. 2.

Durante il Servizio il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 27 – Clausola sociale

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. 2/2016, l'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal Contratto

individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 16 giugno 2022. A tal fine è allegata al presente Capitolato la "Tabella A".

È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del Contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere a UniTrento, a mezzo di PEC, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato Speciale.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta da UniTrento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del Contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 28 - Coordinamento per la sicurezza



Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dalle disposizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come di seguito dettagliato. L'Aggiudicatario e UniTrento, prima della stipula del Contratto, si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione prevista dal Decreto legislativo. A seguito di tali adempimenti sarà redatto il DUVRI.

Per l'esecuzione del Servizio l'Appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. Non sono riconosciuti all'Appaltatore indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Dopo la stipulazione del Contratto, ma prima dell'inizio del Servizio, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione del Contratto parteciperanno ad una riunione congiunta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di UniTrento o suo delegato. Tale riunione di coordinamento per la sicurezza è finalizzata ad una maggior definizione delle reciproche informazioni su rischi, delle specifiche procedure di gestione dell'emergenza, delle misure di protezione e dei divieti che i soggetti coinvolti dovranno rispettare per tutta la durata del Contratto. A seguito della riunione, UniTrento curerà l'adeguamento del DUVRI di cui sopra, come previsto dall'art.26 del D.lgs. 81/2008.

Eventuali ulteriori misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, siano esse organizzative o rappresentate da allestimenti specifici, saranno a carico di UniTrento.

Art. 29 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti del Servizio che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art. 20 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all'art. 4 che precede, UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28



dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 30 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione relativa al rimborso da effettuarsi da parte dell'Appaltatore.

Art. 31 – Nullità del Contratto

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 il Contratto sarà nullo.

Art. 32 – Codice etico e Codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Allegato: Tabella A